Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)

SCHEMA DI CONVENZIONE

Allegato "A"

per l'espletamento del servizio di trasporto "a chiamata" in collaborazione con l'Ufficio dei Servizi sociali

L'anno **DUEMILA VENTICINQUE** (2025) il giorno **……. del mese di …….** in Montalto Uffugo, nella sede comunale di Montalto Uffugo-presso l'Ufficio delle Politiche sociali

TRA

IL COMUNE DI MONTALTO UFFUGO con sede in Largo Nardi, 1 – 87046 -Montalto Uffugo (CS), P.IVA 00348990789, nella persona del SINDACO pro-tempore, Dott. Biagio Antonio FARAGALLI, nato a Cosenza il 21.08.1985, CF: FRGBNT85M21D086A

E

L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "I LUPI" con sede in Montalto Uffugo alla Via Cimabue n. 11 CF/P.IVA: 98126000789 nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore Giuseppe MAZZEI, nato a ……. CF:

PREMESSA

DATO ATTO:

che l'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "I LUPI" è un'organizzazione di volontariato senza scopo di lucro che, per statuto, persegue finalità di solidarietà sociale, in particolare nel settore trasporto, disponendo di mezzi, attrezzature e personale volontario qualificato e formato secondo le normative vigenti;

che l'Organizzazione sopra individuata si è resa disponibile a supportare l'Ufficio dei Servizi sociali nella realizzazione **"a chiamata"** del servizio di "trasporto sociale" in favore di persone fragili, con disabilità o patologie, e/o non abbienti, che abbiano necessità di raggiungere ospedali, luoghi di cura e/o terapia, istituti scolastici, centri diurni, centri socio/educativi, altri luoghi per disbrigo pratiche etc…, in quanto privi di mezzi e di autonomia;

che con determinazione n. … del …….. si è proceduto al conferimento diretto del suddetto servizio ai sensi delle disposizioni di cui al Dlgs n. 36/2023 (Codice dei Contratti) ed al Dlgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), in ossequio in favore dell'Associazione "I LUPI" sedente in Montalto Uffugo, alla Via Cimabue n. 11, ritenendo e valutando la sua esperienza e professionalità onorevoli ed utili per la finalità che questo Comune vuole soddisfare, nonché all'approvazione dello schema di Convenzione;

che è volontà di questa amministrazione di avvalersi della collaborazione della detta Associazione per l'espletamento di tale servizio, **"a chiamata",** riconoscendone l'importante ruolo sul territorio e la competenza specifica nel settore per una durata di n. 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, salvo ulteriori ed eventuali proroghe, e fino alla concorrenza dell'importo presuntivo massimo impegnato di cui al successivo art. 3 della presente Convenzione, autorizzando e mettendo a disposizione della Associazione no profit affidataria del servizio, qualora necessario, anche l'utilizzo di mezzi di proprietà comunale;

che il presente accordo disciplina la collaborazione tra le parti per l'effettuazione di un numero di interventi fino alla concorrenza di un importo massimo predefinito, il quale non vincola l'Ente nel richiedere eventuali prestazioni ad altre organizzazioni di volontariato.

Ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Oggetto e finalità

L'Amministrazione comunale di Montalto Uffugo e l'Organizzazione di Volontariato **"I Lupi"** intendono formalizzare e regolarizzare, con la presente Convenzione, un rapporto finalizzato alla realizzazione del servizio di trasporto sociale in favore di cittadini montaltesi con riscontrata fragilità, di salute e/o economica e di disagio sociale, presso strutture di cura/riabilitazione, centri diurni, Istituti scolastici etc… in collaborazione con l'Ufficio dei servizi sociali e **"a chiamata"** dello stesso tutte le volte che si renda necessario, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto e per una durata di mesi 6 (sei), salvo possibili ed ulteriori proroghe.

Il servizio sarà garantito dall'Associazione fino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo definito all'Art. 3 della presente convenzione.

Art.2

Durata del servizio e della convenzione

La durata del servizio di trasporto sociale, è di n. **6 (sei) mesi** con decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione, salvo ulteriori ed eventuali proroghe. Si intenderà efficace fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui all'Art. 3. La convenzione, inoltre, non è soggetta a tacito rinnovo.

Art. 3

Corrispettivo e Modalità di Rimborso

1. A titolo di rimborso per le spese vive sostenute dall'Associazione per l'espletamento dei servizi di cui all'Art. 1, il Comune riconosce un **importo presuntivo omnicomprensivo di € 1.500,00 (millecinquecentoeuro/00)**, da intendersi IVA esente ai sensi della normativa vigente sul volontariato, o IVA inclusa se dovuta, considerato il costo giornaliero a chiamata o a prestazione pari ad € 15,00, come da preventivo.
2. Tale importo massimo (€ 1.500,00) costituisce il tetto di spesa massimo per la durata della convenzione, con possibilità di eventuale riutilizzo di eventuali economie che dovessero verificarsi.
3. Il rimborso sarà calcolato sulla base di un costo forfettario concordato per singolo trasporto "a chiamata", come da preventivo agli atti d'ufficio.

Art. 4

Impegni dell'Organizzazione di Volontariato

Il gestore affidatario del servizio si impegna a:

1. raggiungere, in collaborazione con l'Ufficio dei servizi sociali, gli obiettivi e la finalità di cui al sopra citato articolo 1;
2. rispettare le regole inserite nelle disposizioni normative in materia vigenti, per la gestione in sicurezza di attività proprie dell'associazione;
3. rispettare, altresì, tutte le clausole della presente convenzione, pena la sua revoca;
4. mettere a disposizione, eventualmente, altre risorse di esperienza e professionalità o altri mezzi per il trasporto qualora non siano sufficienti le figure ed i mezzi che il Comune mette a disposizione;
5. assicurare che i mezzi utilizzati siano conformi alle vigenti leggi, in perfetta efficienza, coperti da assicurazione R.C.A. e dotati di tutte le attrezzature previste;
6. mantenere una costante copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per gli infortuni dei propri volontari (RCO) eventualmente impegnati nelle attività oggetto della convenzione, sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito. Copia delle polizze dovrà essere fornita al Comune;
7. rispondere con la massima tempestività alle richieste di intervento attivate secondo le modalità concordate (es. tramite chiamata diretta, coordinamento con operatori dell'Ufficio dei Servizi sociali o altre modalità definite);
8. Tenere un registro dettagliato di tutte le uscite effettuate (data, ora, luogo, tipo di intervento, chilometri percorsi), da presentare al Comune per la rendicontazione;
9. L'Associazione presenterà al Comune, con cadenza [es. trimestrale], una nota di rimborso dettagliata, allegando il registro dei trasporti effettuati.
10. Rispettare rigorosamente la normativa sulla privacy (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) per tutti i dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza durante il servizio.

Art. 6
Impegni del Comune

Il Comune si impegna a liquidare, con apposita determinazione, a titolo di rimborso la somma complessiva in favore dell'Associazione affidataria, che comprende il **rimborso delle spese di gestione** effettivamente sostenute e documentate con esenzione IVA, o IVA inclusa se dovuta, come da preventivo agli atti d'ufficio ed in base al numero delle prestazioni effettuate. La liquidazione delle somme dovute avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della nota di rimborso, previa verifica della regolarità e della corrispondenza con gli interventi richiesti.

Raggiunto il tetto di spesa presuntivo **di € 1.500,00 (millecinquecentoeuro)** (esente IVA) il servizio in convenzione si intenderà automaticamente concluso, salvo successivo atto di eventuale integrazione del fondo da parte del Comune o di riutilizzo eventuale in caso di economie.

Il Comune di Montalto Uffugo non è vincolato nel richiedere eventuali prestazioni di trasporto ad altre organizzazioni di volontariato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

La convenzione potrà essere risolta di diritto, previa comunicazione scritta, in caso di gravi e reiterate inadempienze da parte di una delle due parti, o per il venir meno dei requisiti legali e statutari da parte dell'Associazione.

Art. 8
Trattamento dei Dati Personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza in esecuzione della presente convenzione nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Art. 9
Spese contrattuali

Il presente atto è esente da bollo, ai sensi del D.P.R. n.642/72 e successive modifiche e integrazioni. Le parti convengono che la presente scrittura privata venga registrata solo in caso d'uso. In questo caso le spese di registrazione sono a carico del concessionario.

Art. 10
Norme Finali e Foro competente

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia di contratti ed alle norme del Codice Civile. Per qualsiasi questione dovesse insorgere tra le parti, in ordine alla esecuzione delle norme contrattuali non risolvibile in via bonaria, il foro competente è quello di Cosenza.

Il presente atto, redatto in duplice originale, viene **Letto, approvato e sottoscritto.**

Montalto Uffugo, _____

Per il Comune
Il SINDACO pro-tempore
Dott. Biagio Antonio FARAGALLI

_____

Per l'Associazione "LUPI"
Il Rappresentante legale (o un suo delegato)